



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N. del

**CONVENZIONE REGOLANTE L’AFFIDAMENTO DELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA ALGHERO – ROMA FIUMICINO E VICEVERSA** a seguito della Procedura negoziata di emergenza, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (**CIG 89293615CD**).

**TRA**

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla Dott.ssa Delfina Spiga, CF [REDACTED] Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 2919/65 del 06 luglio 2020, domiciliata per la carica presso l’Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n.41, di seguito denominata per brevità “Regione”

**E**

la Società di Navigazione aerea VOLOTEA S.L. con sede legale in Aeropuerto de Austrias, 33459 Santiago del Monte (Castillòn), Spagna, e sede secondaria in Via L.Broglio n.8, 30137 Venezia, con codice fiscale/P.IVA n. 04107830277 rappresentata da MICHELE TAUCER CF [REDACTED] di seguito denominata per brevità “vettore”;

**PREMESSO:**

- che l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro

dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

- che ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- che con il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 sono stati stabiliti i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
- che con D.M. n. 61 del 21 febbraio 2013 s.m.i., il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in data 27 luglio 2012 e 23 ottobre 2012, ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio aereo di linea Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;
- che, in vista della cessazione delle attività di volo, prevista per il 15 ottobre 2021, del servizio aereo di linea sulla rotta onerata Alghero – Roma Fiumicino, svolto dalla compagnia aerea Alitalia SAI Spa in amministrazione straordinaria ai sensi della convenzione rep. n.15 del 17.04.2019, e da ultimo prorogata fino al 28.10.2021, stante l'urgenza di scongiurare l'interruzione del servizio, il Governo italiano e la Regione, nelle more della definizione e attuazione del nuovo regime di oneri di servizio pubblico, hanno inteso di procedere ad assicurare il servizio sul collegamento aereo in parola, per un periodo di 7 (sette) mesi, attraverso la

procedura prevista dall'art.16, paragrafo 12, del Reg. CE n.1008/2008, e dal paragrafo 9 degli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01);

- che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 14 settembre 2021, n. 357 sono state sottoposte a nuovi oneri di servizio pubblico, per il periodo "emergenziale" dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022, le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;

- che con Determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo ed aereo e continuità territoriale rep. n°480 del 22/09/2021, integrata con determinazione rep. n°496 del 27.09.2021, la Regione ha provveduto ad indire una procedura di emergenza ai sensi dell'art.16, paragrafo 12 del Regolamento CE n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), al fine di selezionare un vettore aereo che assuma gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022, alle condizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 357 del 14.09.2021;

- che, con Determinazioni del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo ed aereo e continuità territoriale rep. n° 506 del 01.10.2021 e rep. n° 511 del 07.10.2021, per le motivazioni ivi indicate, si è provveduto ad escludere rispettivamente il vettore VOLOTEA SL e il vettore ITA S.p.A., unici concorrenti partecipanti alla procedura di emergenza in oggetto;

- che con Determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo

ed aereo e continuità territoriale rep. 515 prot. 14223 del 7.10.2021, in seguito

all'esito negativo della procedura di emergenza sopra citata, è stata esperita una

Procedura negoziata di emergenza, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 12 del

Regolamento (CE) n.1008/2008 e il paragrafo 9 della Comunicazione della

Commissione (2017/C 194/01), per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di

linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre

2021 fino al 14 maggio 2022;

- che, a seguito della presentazione delle offerte da parte dei vettori Volotea

S.L. e ITA S.p.A., con Determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto

marittimo ed aereo e continuità territoriale prot. n. 14559 rep n. 530 del 13.10.2021 la

Regione ha aggiudicato alla Società VOLOTEA SL il servizio aereo di linea sulla

rotta Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo ricompreso dal 15.10.2021

fino al 14.05.2022 e ha richiesto, per il termine strettamente necessario per il

perfezionamento degli atti propedeutici alla sottoscrizione del relativo contratto,

l'esecuzione d'urgenza del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta in oggetto, a

decorrere dal 15 ottobre 2021;

- che, relativamente alle verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnici,

nelle more dell'acquisizione delle informazioni relative all'antimafia e l'ottemperanza

degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99, considerata l'urgenza di

addivenire alla sottoscrizione del presente Atto, si ritiene di procedere alla stipula

dello stesso, con clausola risolutiva espressa, in caso di esito negativo delle verifiche

sopra dette

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### SOMMARIO

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 2: PROGRAMMI E TARIFFE

ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 4: DURATA E MODIFICA

ARTICOLO 5: RECESSO E PREAVVISO

ARTICOLO 6: INADEMPIMENTO E SANZIONI

ARTICOLO 7: DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 8: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 9: RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON TERZI

ARTICOLO 10: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  
FINANZIARI

ARTICOLO 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 12: TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 14: ONERI E SPESE CONTRATTUALI

## **ART. 1**

### **(Oggetto della Convenzione)**

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022 in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 357 del 14.09.2021 - d'ora in avanti denominato "**Imposizione di oneri**" - che forma parte integrante del presente atto, e con le modalità contenute nell'offerta del "vettore" datata 12.10.2021.

## **ART. 2**

### **(Programmi e tariffe)**

I programmi operativi (orari e aeromobili) dovranno essere trasmessi, per la relativa

approvazione, con immediatezza all'ENAC, che si impegna a contattare

Assoclearence qualora necessario, e alla Regione Autonoma della Sardegna per il

relativo nulla osta.

Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 della

**“Imposizione di oneri”.**

### **ART. 3**

#### **(Disposizioni finanziarie)**

La Società VOLOTEA S.L. dichiara che l'importo di € 4.445.746,71 al netto dell' IVA

di legge (pari a € 4.890.321,38 comprensivi di IVA al 10%) richiesto a titolo di

compensazione finanziaria per l'esercizio della tratta Alghero – Roma Fiumicino e

viceversa, per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022,

costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna ulteriore

pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori

costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce

corrispettivo bensì una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da

oneri pubblicitari.

I pagamenti saranno effettuati mediante acconti mensili, nella misura del 70%, e a

saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della verifica del

conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.

Gli acconti verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il

“vettore” è tenuto a trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna e all'ENAC

entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi realmente effettuati ed ai

passengeri che hanno realmente usufruito del servizio aereo.

La liquidazione degli acconti sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della

fattura da emettersi da parte del “vettore” successivamente alla certificazione, ad

opera della Direzione Aeroportuale di Alghero, della citata dichiarazione prodotta dal "vettore" relativamente ai servizi effettuati ed ai passeggeri trasportati.

Al termine del periodo di esercizio compreso tra il 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022, la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal "vettore" rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal "vettore" stesso dichiarato in sede di offerta.

Il "vettore" si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo paragrafo art.6, verrà proporzionalmente adeguata;

2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nell'offerta, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al par. 5 della lettera di invito, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;

3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, come specificati nell'offerta, comprensivi del margine di utile ragionevole di cui al par. 5 della lettera di invito, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: Costi - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione indicata in sede di offerta;

4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla

compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita alla Regione.

5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.

La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da emettersi da parte del "vettore" successivamente all'approvazione del rapporto finale sulla gestione delle rotte di cui al precedente paragrafo.

Il "vettore", come previsto al paragrafo 11 della lettera di invito, depositerà una fideiussione di importo pari a € 470.000,00 costituita a favore della Regione Autonoma della Sardegna, a garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione dei servizi onerati.

La Regione Autonoma della Sardegna procederà allo svincolo della fideiussione entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica di conformità delle prestazioni fornite a quelle pattuite e dell'esito regolare dell'ultima verifica del conto di gestione della rotta onerata, presentato dal "vettore".

#### **ART. 4**

##### **(Durata e modifica)**

La presente Convenzione decorre dal 15 ottobre 2021 e terminerà il 14 maggio 2022.

Ogni modifica della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.

Il "vettore" si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e

controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative all’**Imposizione di oneri**” ed alla lettera di invito e nella presente Convenzione.

#### **ART. 5**

##### **(Recesso e preavviso)**

La Regione Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con un adeguato preavviso da inviare al “vettore” con raccomandata A/R, nel caso in cui siano mutate, per cause imprevedute e imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l’imposizione, in seguito alla procedura prevista dall’art. 18 del regolamento (CE) 1008/2008.

In caso di recesso della Regione Autonoma della Sardegna il “vettore” ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le modalità prescritte dall’imposizione e dal bando di gara, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile

#### **ART. 6**

##### **(Inadempimento e sanzioni)**

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 della lettera d’invito il “vettore” è tenuto all’osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione.

In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, saranno applicate le seguenti penali:

Inadempimento di quanto previsto al paragrafo 3.4.1 dell' Imposizione

### **Cancellazione e ritardo dei voli**

Non costituisce inadempimento imputabile al "vettore" l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

-condizioni meteorologiche pericolose;

-chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

-problemi di sicurezza;

-scioperi;

- cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19.

- e altri casi di forza maggiore.

L'interruzione del servizio per i sopracitati motivi non imputabili al vettore comporta una riduzione della compensazione in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non effettuati.

Il numero dei voli cancellati, per motivi imputabili al "vettore", non deve superare il 2% nel periodo di esercizio previsto.

Per ogni cancellazione, effettuata per motivi imputabili al "vettore", eccedente il predetto limite ed accertata alla conclusione del periodo di esercizio, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 3.000. La Regione procederà ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli effettuati.

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore si impegna altresì ad effettuare nel periodo di esercizio l'80% dei voli entro i 20' rispetto all'orario stabilito. Per ogni volo ritardato eccedente la suddetta percentuale del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna la somma di 2.000 euro a titolo di penale.

Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.

Fermo restando le penali di cui ai due precedenti periodi, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano;

#### Inadempimenti tariffari

Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione e vendere l'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime onerato il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2.500 per ciascuna mancata vendita alle condizioni previste.

Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2.500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.

#### Inosservanza della modalità di vendita completamente gratuita

Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per via telematica (internet) senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 1.000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere il 10% del fatturato lordo della rotta, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione

Autonoma della Sardegna avrà il diritto di escludere il vettore dall'esercizio della rotta per il periodo di validità dei

**ART. 7**

**(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)**

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali e tecnici di cui al paragrafo 2 della lettera d'invito, comporta la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

**ART. 8**

**(Risoluzione della Convenzione)**

In caso di inadempimento da parte del "vettore" rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nella lettera di invito e nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al "vettore", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 11 della lettera di invito, richiamato al precedente articolo 3 nonché di procedere nei confronti del "vettore" per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal "vettore" rispetto a quanto stabilito nelle disposizioni della lettera di invito ed in quelle previste nella presente Convenzione, incluso il caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l'informazione antimafia e l'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99, così come indicato nelle premesse del presente atto, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, ha

diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”.

#### **ART. 9**

##### **(Rapporti del contraente con terzi)**

Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore aereo comunitario per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso il “Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it).

Il “vettore” esonera e tiene indenne la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

#### **ART. 10**

##### **(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 11**

##### **(Clausola risolutiva espressa)**

In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 10 ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all’art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

**ART. 12**

**(Tutela dei dati personali)**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo 679/2016, i dati personali comunicati dal "vettore" verranno utilizzati solo per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

**ART. 13**

**(Risoluzione delle controversie)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudice competente in base alla normativa vigente ed al T.U. 30.10.1933 n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente Convenzione.

**ART. 14**

**(Oneri e spese contrattuali)**

Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente Convenzione sono a totale carico del "vettore".

**La Società di navigazione aerea                      La Regione Autonoma della Sardegna**

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il "vettore" dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione.

**La Società di navigazione aerea**